

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

56.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1047-B)	1085
Proroga del termine per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali nella zona di Bolzano e nuovo stanziamento per i relativi contributi. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1055-B).	1086
Risarcimento dei danni di guerra. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1073-B)	1086
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante l'aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1100-B).	1087
Convalidazione del Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 (1111)	1087
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 (1112)	1087

La riunione comincia alle 9.

(È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Acerbo, Capri Cruciani, Cenzato, Colombati, Guzzeloni, Landi, Lantini, Masetti, Mazzini, Suvich, Pascolato, Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine. (*Modificato dal Senato*). (1047-B)

PRESIDENTE avverte che, essendo il camerata Landi in congedo, riferirà sul disegno di legge il camerata Brizi.

BRIZI, *Relatore*, rileva che la modificazione apportata al disegno di legge dalla Commissione di finanza del Senato, consiste nel sostituire nell'articolo 1, 1° comma, nell'articolo 2, nell'articolo 5, nell'articolo 6, 1° comma, e nell'articolo 7 le parole: « e mandati emessi da Amministrazioni dello Stato » con le parole: « crediti verso le Amministrazioni dello Stato ».

Ritiene che la modificazione debba essere approvata, perchè consente una migliore esplicazione del meccanismo della legge e rende questa più perfetta anche dal punto di vista formale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si associa. Tuttavia, per evitare qualsiasi incertezza nell'applicazione della legge a seguito della modifica apportata dal Senato, precisa che alla nuova dizione deve corrispondere il concetto che trattasi « di crediti certi e liquidi anche se non prontamente esigibili verso le Amministrazioni dello Stato ».

Chiede che questa precisazione sia inserita a verbale.

PRESIDENTE dà atto al Ministro delle finanze della sua dichiarazione e pone in votazione le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge in esame.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali nella zona di Bolzano e nuovo stanziamento per i relativi contributi. (*Modificato dal Senato*). (1055-B)

CALZA BINI, *Relatore*, osserva che la Commissione della economia corporativa e dell'autarchia del Senato ha apportato al disegno di legge una modificazione di non grande importanza, in quanto il contributo dello Stato di 15 milioni di lire, anzichè in due annualità, viene ripartito in cinque annualità.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, comunica che tale modifica corrisponde perfettamente a deliberazioni prese in Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE pone in discussione le modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Risarcimento dei danni di guerra. (*Modificato dal Senato*). (1073-B)

PRESIDENTE comunica che il camerata Suvich, non essendo presente alla riunione per giustificato motivo, ha inviato le seguenti

osservazioni sugli emendamenti proposti dal Senato al disegno di legge n. 1073 sul risarcimento dei danni di guerra.

Articoli 8 e 13. — Sostituzione delle parole: « entrata in vigore del trattato di pace », con le parole: « cessazione dello stato di guerra ».

Si tratta di un emendamento di carattere formale, che non può incontrare opposizione.

Art. 15. — L'emendamento pare quanto mai opportuno e risponde ai criteri già svolti dal relatore nella discussione [su questo disegno di legge alla Commissione generale del bilancio della Camera. Tale emendamento attenua l'eccessiva severità del primitivo progetto governativo su due punti:

1°) i limiti di valore per stabilire la competenza sono fissati in base alla domanda del danneggiato e non in base all'esito del giudizio;

2°) è data garanzia al danneggiato di poter presentare tutte le sue ragioni prima che sia pronunciata la decisione.

Per lo stesso motivo va approvato pure l'emendamento proposto all'articolo 17.

Art. 19. — Anche su questo punto il relatore è favorevole all'emendamento proposto dal Senato, il quale, anche se non di larga portata, ammette per lo meno il ricorso in sede amministrativa per vizio di legittimità.

Art. 24. — Va approvato per le stesse ragioni esposte all'articolo 19. Va, naturalmente, approvata anche la rettifica proposta dal Ministro allo stesso articolo, che corregge un errore di stampa.

BRUNI segnala che all'articolo 19 il Senato del Regno ha approvato una modificazione consistente nella soppressione della parola: « contro ».

Evidentemente non si tratta di sopprimere soltanto tale parola, ma di sostituire il nuovo testo approvato dal Senato a quello dell'antico articolo 18 del testo ministeriale presentato alla Camera. È una questione di forma che è bene precisare per i suoi riflessi sostanziali, datochè, mentre l'articolo 18 del testo ministeriale non ammetteva alcun ricorso, l'articolo 19, nel testo approvato dal Senato, consente il ricorso di legittimità.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva anche che agli articoli 3 e 4 c'è un riferimento agli articoli 14 e 16, anzichè agli articoli 15 e 17.

PRESIDENTE si provvederà ad eliminare tale erroneo riferimento in sede di coordinamento del testo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pone in votazione le modificazioni approvate dal Senato.

(*Sono approvate*).

Chiede di essere autorizzato a coordinare gli articoli del disegno di legge.

(*La Commissione consente*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante l'aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti. (Modificato dal Senato). (1100-B)

PRESIDENTE avverte che essendo il camerata Cerutti in congedo, riferirà il camerata Brizi sugli emendamenti apportati dalla Commissione di finanza del Senato.

BRIZI, *Relatore*, rileva che agli articoli 1, 2 e 7 vengono annotati, più compiutamente, gli estremi della legge, anziché quelli del decreto legge.

All'articolo 2 viene più esattamente specificato che, per le vendite effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci per le vendite dirette al pubblico, separati dal luogo di produzione, e per gli articoli di cui alla tabella A), l'imposta, nella misura dell'8 per cento, debba essere corrisposta per il 6 per cento all'atto del passaggio delle merci dalla produzione ai negozi o spacci, e per il 2 per cento all'atto della vendita al pubblico.

All'articolo 6 l'emendamento stabilisce, in via permanente, che le disposizioni della legge non si applicano per le vendite e forniture agli enti ivi indicati; nel mentre dapprima la non applicazione risultava limitata alle vendite od alle forniture che risultassero già aggiudicate o in corso di aggiudicazione, alla data di attuazione di detta legge. Questo è l'emendamento di maggior rilievo, tra gli altri.

Le modificazioni apportate alla tabella A) rispondono ad una migliore specificazione e coordinazione.

Raccomanda l'approvazione degli emendamenti della Commissione di finanza del Senato.

PRESIDENTE pone ai voti le modificazioni approvate dal Senato.

(*Sono approvate*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. (1111)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, osserva che trattasi del prelevamento dal Fondo di riserva di lire 2,500,000 assegnate per un milione di lire al Ministero dell'educazione nazionale per acquisti e commissioni di opere d'arte e loro collocamento, premi di incoraggiamento ad artisti per contributo a mostre, esposizioni e raccolte pubbliche; per lire un milione al Ministero dell'interno quale contributo straordinario dello Stato a favore dell'Unione fascista per le famiglie numerose e 500,000 lire al Ministero degli affari esteri per il funzionamento dell'Università di Camerino.

Propone l'approvazione del disegno di legge formulando l'augurio che specialmente i fondi per premi di incoraggiamento agli artisti siano spesi bene, concedendosi i premi soltanto ad artisti veramente meritevoli.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1112)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, il provvedimento in esame è uno di quelli resi necessari per fronteggiare le inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica.

Il disegno di legge importa una spesa di 20 milioni di lire per integrare lo stanziamento del competente capitolo del bilancio degli interni per l'esercizio corrente.

Anche la forma del decreto-legge è giustificata dall'urgenza del provvedimento.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 9,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine. (1047-B)

ART. 1.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) è autorizzato, fino alla data che sarà stabilita con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il Comitato stesso, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sovvenzioni cambiarie garantite da costituzione in pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato.

I pagherò cambiari rappresentanti le sovvenzioni predette, da emettersi secondo le norme di cui all'articolo 7 del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche alla presente legge.

ART. 2.

Agli effetti del 1° comma dell'articolo precedente, le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualità, i contributi e crediti verso Amministrazioni dello Stato, dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, e saranno computati con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi dagli

organi centrali amministrativi del Consorzio predetto e da approvarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

ART. 3.

Alle operazioni contemplate dall'articolo 1 della presente legge sarà applicato un tasso in ragione d'anno pari al saggio ufficiale di sconto, oltre la provvigione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924-III, n. 2103.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227, circa il limite del risconto che l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere al Consorzio. Detto limite è fissato dal Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

ART. 5.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) è autorizzato fino alla data che sarà fissata con i modi di cui al primo comma dell'articolo 1, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, finanziamenti garantiti da costituzione su pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, e crediti verso Amministrazioni dello Stato, con le norme e condizioni, ivi compresa la misura del tasso e dello scarto sul valore attuale dei cespiti dati in garanzia, che saranno stabilite dagli organi deliberativi dell'I. M. I. e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Fermo per l'Istituto Mobiliare Italiano il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 20 gli atti e contratti per mezzo dei quali le aziende di credito cedono in garanzia, a' sensi della presente legge, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) le delegazioni di sovrainposte comunali e provinciali, le annualità e i contributi statali e crediti verso Amministrazioni dello Stato, di cui si siano rese o si renderanno cessionarie. La stessa tassa fissa di registro è dovuta per le relative liberazioni di vincolo.

Per le girate in garanzia di delegazioni sulle sovrainposte comunali e provinciali effettuate in ordine alle operazioni previste dalla presente legge non è dovuta altra tassa di bollo.

ART. 7.

Le agevolazioni fiscali stabilite nell'articolo precedente si applicano anche alle cessioni di annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato e relative liberazioni di vincolo, nonchè alle girate di delegazioni sulle sovrainposte comunali e provinciali che siano effettuate da Casse di risparmio ordinarie a favore dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia di sovvenzioni cambiarie.

ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con la Banca d'Italia e con gli altri due Enti finanziatori predetti.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque siano incompatibili con quelle della presente legge.

Proroga del termine per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali nella zona di Bolzano e nuovo stanziamento per i relativi contributi. (1055-B)

ART. 1.

È prorogato al 30 giugno 1945-XXIII, il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII,

n. 604, per la concessione delle agevolazioni in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgano o si amplino o si trasformino nel territorio del comune di Bolzano.

Per la concessione, agli stabilimenti predetti, dei contributi di cui all'articolo 5 del citato Regio decreto-legge, è autorizzata la spesa di quindici milioni, da stanziare in quote annuali di tre milioni negli esercizi dal 1940-41 al 1944-45.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le occorrenti variazioni.

ART. 2.

Gli stabilimenti industriali, che beneficeranno dei cennati contributi, saranno tenuti a corrispondere al comune di Bolzano il due per cento dell'importo dei contributi medesimi, per la costituzione di un fondo per lavori di sistemazione e di impianto di servizi pubblici nella zona industriale.

Nulla è innovato alle norme per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, stabilito con Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 604, e col decreto del Capo del Governo del 4 giugno 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 166, del 1° luglio 1935-XIII.

Risarcimento dei danni di guerra. (1073-B)

ART. 1.

È concesso, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la località in cui si sono verificati.

Nessun risarcimento è dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.

ART. 2.

È considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

ART. 3.

Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza o nazionalità italiana.

Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le società civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri. Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 decidono, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni.

Le Commissioni stesse possono altresì determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese straniere.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

ART. 4.

Sono esclusi dal risarcimento coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo, del Codice penale comune, nonché agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82, del Codice penale militare marittimo, ed agli articoli 352 e 353 del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 potranno negare qualsiasi indennizzo al danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.

ART. 5.

Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone od enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennità è liquidata a favore dei creditori ipotecari, purchè i diritti relativi risultino iscritti presso le Conservatorie delle ipoteche in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.

In tal caso l'indennità sarà corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammon-

tare complessivo dei loro crediti, come sopra iscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi o a provvedimento della autorità giudiziaria competente.

Per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'ufficio liquidatore competente nel termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

ART. 6.

Il risarcimento per le cose mobili, quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell'eventuale parte residua. Per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o familiari di lusso, il risarcimento, allorchè il valore come sopra determinato ecceda complessivamente per ogni singola ditta danneggiata lire diecimila, sarà corrisposto soltanto per la metà, per il quarto, per il decimo, sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire diecimila, lire cinquantamila, lire duecentocinquantomila di valore.

Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

ART. 7.

Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, diminuito del valore dell'eventuale parte residua.

Quando gli immobili distrutti o danneggiati siano ville, castelli, palazzi od altri edifici, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma da concedere sarà uguale alla metà del valore calcolato come sopra, e non potrà in ogni caso eccedere lire 500,000 in complesso per ogni ditta danneggiata.

ART. 8.

Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali è subordinato al reimpiego, da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.

Per gli esercenti di pubblici servizi, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per gli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, è invece limitato alla somma effettivamente concessa a norma del capoverso dell'articolo 7.

L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennità e conferisce allo Stato il diritto di ripetere quanto avesse già pagato.

Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra, ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione dell'indennità.

ART. 9.

Gli uffici liquidatori, indicati all'articolo 13, possono ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste all'articolo precedente, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse.

Possono anche dispensare il danneggiato dall'obbligo del reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

ART. 10.

Sugli immobili ricostruiti o riparati permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali, quali esistevano sugli immobili stessi prima del danno.

La ricostruzione su terreno diverso non è ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche od altri diritti reali che pregiudichino quelli che debbono trasferirsi sull'immobile ricostruito.

ART. 11.

L'indennità per danni di guerra non può essere ceduta. Gli uffici liquidatori possono tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte dell'indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

L'indennità non può essere pignorata o sequestrata, salvo che per credito alimentare. In questo caso il pignoramento od il sequestro non può farsi se non a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria e per la parte da essa determinata.

Se l'immobile distrutto o danneggiato era gravato da privilegi, ipoteche od altri diritti reali, l'indennità di risarcimento nel caso previsto al capoverso dell'articolo 9, è vincolata a favore dei creditori privilegiati o ipotecari e dei titolari dei diritti reali. Lo Stato è però liberato qualora paghi dopo che siano

trascorsi sessanta giorni da quello in cui il provvedimento di dispensa dall'obbligo del reimpiego fu inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, senza che si sia fatta opposizione all'Intendente di finanza competente per territorio.

ART. 12.

Il risarcimento concesso con la presente legge non è cumulabile con altre indennità dovute da chiunque, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento a carico dello Stato.

ART. 13.

Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a lire ventimila, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in caso diverso.

Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate, nel termine perentorio sopra indicato, all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in relazione al porto di iscrizione della nave.

ART. 14.

Qualora entro l'anzidetto termine l'interessato non faccia domanda di risarcimento, l'usufruttuario, l'usuario, l'avente diritto di abitazione, il titolare del canone enfiteutico, il creditore, sia ipotecario che chirografario, possono surrogarsi ad esso nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge, salvo all'autorità giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali sullo stabile danneggiato o distrutto.

La surroga non è ammessa, se non venga esercitata entro il termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

ART. 15.

Gli Intendenti di finanza e i Procuratori delle imposte dirette, ricevute le domande e sentito, ove occorra, l'Ufficio tecnico erariale, ovvero, in caso di stime speciali, gli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

altri uffici tecnici dello Stato competenti, procedono alla liquidazione dell'indennità che ritengono dovuta. Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10,000.

Se l'indennità domandata eccede le lire 10,000 e non le lire 200,000, l'Ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione alla approvazione di Commissioni compartimentali, composte di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, presidente, e di un altro magistrato di grado non inferiore a giudice, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro della giustizia, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di tre membri designati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.

La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avrà luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.

Le Commissioni compartimentali sono nominate con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunziano a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.

Il numero di tali Commissioni e le loro sedi saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 16.

Se la Commissione compartimentale approva la proposta dell'Ufficio liquidatore, la cifra in essa indicata diventa definitiva.

In caso contrario la Commissione determina, ove possibile, l'indennità dovuta in base agli elementi in atti, ovvero rinvia questi all'ufficio liquidatore per nuovi accertamenti, dopo di che la Commissione fissa l'ammontare dell'indennità.

ART. 17.

Analogamente si procede per le indennità richieste in misura eccedente le lire 200,000, tranne che l'approvazione delle proposte degli uffici liquidatori o la determinazione definitiva delle indennità è demandata ad una Commissione centrale avente sede in Roma, presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, di un altro magistrato di grado non inferiore a consigliere d'appello, da nominarsi

entrambi su designazione del Ministro della giustizia, di quattro rappresentanti del Ministero delle finanze, di due membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali, uno dei quali in rappresentanza dei proprietari dei fabbricati, e di tre altri membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste del credito e dell'assicurazione, dei commercianti e degli agricoltori.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno sette membri.

ART. 18.

Il calcolo del valore per determinare la competenza delle Commissioni compartimentali e di quella centrale sarà fatto globalmente per tutte le indennità spettanti a una medesima ditta danneggiata.

ART. 19.

La liquidazione delle indennità fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti costituisce provvedimento definitivo.

ART. 20.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè l'esecuzione di lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti, la costruzione di ricoveri e ogni altro apprestamento di materiali per pronto soccorso ».

Salvo i casi di urgenza, l'esecuzione dei lavori alla proprietà privata è subordinata alla richiesta od al consenso del danneggiato.

ART. 21.

La valutazione del danno risarcibile ai sensi dell'articolo 7 sarà fatta direttamente dagli uffici del genio civile per i fabbricati di proprietà privata ricostruiti o riparati; in tutto o in parte, a norma della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, modificata come all'articolo precedente.

Gli uffici suddetti, ultimati i lavori di ricostruzione o di riparazione, comunicheranno alle intendenze di finanza per ciascun danneggiato, insieme con la stima dell'indennità dovuta, l'aumento di valore attribuito all'immobile dai lavori stessi. Se tale aumento è pari all'ammontare del danno risarcibile l'indennità s'intende liquidata in via definitiva anche agli effetti dell'articolo 19, se in-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vece è superiore o inferiore, le Intendenze attribuiranno la differenza a carico o a favore del danneggiato.

ART. 22.

Le indennità per le quali non sia obbligatorio il reimpiego, saranno ammesse a pagamento appena liquidate, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 11.

Per quelle soggette all'obbligo del reimpiego sarà concessa, a richiesta, un'anticipazione pari alla metà della somma liquidata da reimpiegarsi. L'altra metà sarà corrisposta dopo accertato il totale reimpiego.

In nessun caso e per nessun motivo sono dovuti interessi di mora.

ART. 23.

Dalle somme ammesse a pagamento saranno detratti gli acconti e le anticipazioni, in denaro e in natura, concessi al danneggiato da qualsiasi Ente statale.

All'uopo le Intendenze di finanza effettueranno apposita liquidazione, che dovrà essere notificata al danneggiato, sia che si chiuda a credito, a debito od a pareggio.

Qualora la liquidazione si chiuda a debito del danneggiato le Intendenze di finanza provvederanno alle operazioni di recupero con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Con la medesima procedura provvederanno, previa notifica della relativa liquidazione, al recupero delle somme pagate in più, sia a titolo di anticipazione o di acconto, sia per pagamento a saldo.

ART. 24.

Le liquidazioni di cui all'articolo precedente potranno essere impugnate dal danneggiato, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, dinanzi al Ministro delle finanze, le cui determinazioni costituiscono provvedimento definitivo.

ART. 25.

Le domande di risarcimento, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, nonchè gli atti e contratti occorrenti per le ricostruzioni dirette dei fabbricati a norma degli articoli 20 e 21, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative,

e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

ART. 26.

All'estensione, con gli opportuni adattamenti, delle norme contenute nella presente legge ai territori dell'Africa italiana ed ai Possedimenti italiani nell'Egeo sarà provveduto con decreti Reali, da emanarsi su proposta, rispettivamente, del Ministro per l'Africa Italiana e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze.

ART. 27.

Alla ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, sarà provveduto dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 28.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge e dei decreti Reali indicati nell'articolo 26.

ART. 29.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare tutte le norme di integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti. (1100-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, concernente aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti, nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

Per le merci indicate nell'annessa tabella A, l'imposta sull'entrata di cui alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sta-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bilita nella misura di lire 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci, effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

ART. 2.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura dell'8 per cento, a norma dell'articolo precedente, si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico, giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dalla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

ART. 3.

Per le importazioni delle merci di cui all'annessa tabella A, l'imposta è dovuta, per l'atto obbiettivo della importazione, nella misura del 6 per cento.

Qualora l'importazione sia effettuata da fabbricanti o produttori, nel Regno, di merci similari a quelle importate, per la vendita delle merci importate posta in essere nel Regno dall'importatore è dovuta l'imposta nella misura normale del 2 per cento, se la merce è venduta nello stesso stato in cui è stata importata, e nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ove la merce abbia subito manipolazioni, trasformazioni o lavorazioni. Nel primo caso il fabbricante importatore deve tenere un apposito registro di carico e scarico delle merci importate, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

ART. 4.

Gli atti economici concernenti trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella A, che hanno luogo tra fabbricanti e produttori di merci similari, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del 2 per cento, indipendentemente dall'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 per la rivendita delle suddette merci.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, successive alla vendita posta in essere dal fabbricante o produttore o all'importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 3, per le merci importate da ditte fabbricanti, nel Regno, di merci similari a quelle importate.

ART. 5.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella B, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.

ART. 6.

Le disposizioni stabilite dalla presente legge non si applicano per le vendite e forniture delle merci indicate nell'annessa tabella A, fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, nonché a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

ART. 7.

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

ART. 8.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, sono applicabili a decorrere dal 25 agosto 1940-XVIII, fatta eccezione per la modificazione apportata all'ultimo capoverso della tabella allegato B, annessa al succitato decreto-legge. Non sono peraltro rimborsabili le somme eventualmente corrisposte, a norma del citato Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, a titolo d'imposta, soprattassa e penale.

ART. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate fino alla data di approvazione del detto testo unico in materia d'imposta generale sull'entrata.

TABELLA A.

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcole.
Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.
Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, vaseline, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, olii ed acque per capelli, dentifrici e paste da denti; saponi profumati ed antisettici; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucri qualsiasi.

TABELLA B.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.
Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Convalidazione del Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. (1111)

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto Reale 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, con il quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1112)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

